

Egr. On. Mario Monti  
Presidente del Consiglio dei Ministri  
SEDE  
FAX 06 67793067 – 06 67793543

Egr. On. Piero Gnudi  
Ministro per gli affari regionali  
SEDE  
FAX 06 67794383

Egr. On. Filippo Patroni Griffi  
Ministro per la Pubblica Amministrazione e  
l'Innovazione  
SEDE  
FAX 0668997188

Egr. Dott. Antonio Naddeo  
Capo Dipartimento Funzione Pubblica  
SEDE  
FAX 06 68997060

**OGGETTO:** Legge della Regione Campania n. 1 del 27/01/2012 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)”.

La DIRER, sindacato dei dirigenti e dei quadri delle Regioni aderente alla CONFEDIR-MIT, preso atto della pubblicazione in data 28/01/2012 sul BURC n. 6 della legge n. 1 del 27/01/2012 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)”, esprime serie perplessità sulla costituzionalità di alcune norme in materia di personale e per gli effetti che la loro applicazione possono produrre sull’ente.

In particolare si segnala il comma 6 dell’articolo 23 della legge finanziaria suddetta, con il quale, per l’effetto del taglio delle posizioni dirigenziali, si riduce il fondo accessorio per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell’area della dirigenza della Giunta regionale, di un importo pari alla somma delle retribuzioni accessorie delle posizioni dirigenziali soppresse e per di più con effetto retroattivo sin dal 2010 .

La disposizione appare in contrasto sia con la c.d. riserva di contrattazione ( anche decentrata ) in materia di trattamento economico, sia con l'art.9 comma 2 bis del D.L. 78/ 2010 convertito il legge n. 122/2010.

Va evidenziato al riguardo che, ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001, la materia del trattamento economico del personale regionale anche dirigenziale è interamente soggetta alla contrattazione collettiva , nei suoi livelli nazionale e decentrata. La riserva della contrattazione nasce dal fatto che la tematica de qua rientra nella più vasta materia dell'ordinamento civile che, ai sensi del II comma dell'art.117 Cost., è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.

Sul punto la Corte Costituzionale, proprio nei confronti di una legge regionale della Campania, di cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, ha affermato che “ una simile disposizione è inquadrabile, quindi, nella materia disciplinata dall'art. 117, secondo comma lett. l). cost., di competenza esclusiva del legislatore statale” (Cfr., ex plurimis, Corte Costituzionale, 03/03/2011, n. 69; n. 339/2011).

Il Legislatore nazionale proprio nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva, ha espressamente riservato con gli artt. 40 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001 alla contrattazione collettiva, anche decentrata, la materia del trattamento economico dei dirigenti pubblici. Tale riserva si estende sino al punto che, deve escludersi in toto il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe sia a favore, sia a sfavore dei dipendenti, sull'assetto definito dalla contrattazione collettiva. Anche la legge regionale deve cedere di fronte alle disposizioni contrattuali.

L'inderogabilità da parte di fonte normativa statale dei contratti collettivi, però, trova una eccezione in norme di legge imperative che espressamente ed eccezionalmente modificano in peius rapporti di pubblico impiego, giustificate dalla eccezionalità di salvaguardare interessi pubblici primari in certi momenti storici particolari; ne è esempio il comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. n.78/2010, convertito con L. n. 122 del 31/07/2010 che costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, volto al contenimento della spesa nello specifico settore del personale e che addirittura prevede una diminuzione automatica del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

E' chiaro, però, che una legge regionale non può realizzare lo stesso effetto, in quanto a ciò osta l'art. 117 della Costituzione, essendo la materia del trattamento economico dei dirigenti pubblici, anche regionali, interamente riservata, a monte, alla legge statale ( art.117, comma 2 lett.l, Cost. ) e, a valle, dalla contrattazione collettiva ( art.40 e ss. del D.Lgs.n. 165/2001 ).

La Regione Campania, pertanto, non può nemmeno con legge finanziaria, derogare, modificare e regolare, per quanto qui interessa, il Fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti, in quanto la sua disciplina è, da un alto interamente riservata alla contrattazione collettiva, anche decentrata, e dall'altro soggetta in casi eccezionali, solo alla normativa nazionale ( come il D.L. n.78/2010 ).

Il legislatore regionale, invece, non solo ha legiferato in una materia riservata alla contrattazione, ma è addirittura andato oltre l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78 del 31/05/2010, ed ha ridotto il fondo accessorio di un importo pari alla somma delle retribuzioni accessorie di un gran numero di posizioni dirigenziali soppresse dalla medesima legge finanziaria 2012 per di più con effetto retroattivo sin dal 2010; mentre l'art. 9 del d.l. n. 78/2010 impone, invece, la riduzione del

fondo accessorio a partire dal 2011 e non dal 2010 e per di più del solo importo pari alle posizioni dei dirigenti fuoriusciti dal servizio.

C'è una evidente **violazione delle prerogative sindacali** che questo sindacato evidenzia con fermezza poiché la materia del trattamento economico è interamente soggetta **ai sensi degli artt.40 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001, alla contrattazione collettiva, nei suoi livelli nazionale e decentrata.**

Le citate disposizioni della Legge Finanziaria 2012 della Regione Campania vanno ben oltre le competenze regionali violando la c.d. riserva di contrattazione collettiva che rientra nella più vasta materia dell'ordinamento civile, che ai sensi del II comma dell'art.117 Cost. è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.

Si segnalano inoltre:

- i commi 3 e 4 dell'art. 23 della legge finanziaria suddetta, che appaiono piuttosto una stabilizzazione mascherata da mobilità, in contrasto, quindi, con la regola del concorso pubblico per l'accesso alla P.A.;
- il successivo comma 5 - che parla di "assegnazione temporanea" - che sembra introdurre un istituto nuovo (l'assegnazione, appunto) al di fuori della l'attivazione delle procedure note (distacco, comandi, ecc) e per ciò in violazione delle regole di mobilità fissate dall'ordinamento civile.

Tutto questo **contraddice i principi costituzionali** che dovrebbero governare la pubblica amministrazione, lede i diritti sindacali e mette a rischio le retribuzioni del personale che costituiscono comunque spese obbligatorie e quindi che non possono essere distratte per altri scopi. La DIRER, segnala il caso per evitare **i gravi guasti** che inevitabilmente si produrranno nel sistema delle relazioni sindacali e nella gestione organizzativa della stessa Regione Campania dalla applicazione della legge in esame.

Fa appello a codeste Autorità per un urgente e rigoroso controllo anche valutando, in sede di eventuale impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale, la possibilità di chiedere **una immediata sospensiva dell'efficacia degli articoli segnalati della Legge Finanziaria 2012 della Regione Campania.**

Ringrazia per l'attenzione.

Roma, 14 febbraio /2012

Il Segretario Nazionale  
Silvana de Paolis

